

Comitato scientifico:

Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro BOVE (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLOTTI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Roberto MARTINO (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di sezione, Suprema Corte di Cassazione) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella STILO (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio URICCHIO (Professore ordinario di diritto tributario, Magnifico Rettore) - Antonio VALITUTTI (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Ricorso per revocazione e ricorso per cassazione proposti contro la stessa sentenza

Proposti contro la stessa sentenza sia il ricorso per revocazione che il ricorso per cassazione, qualora la sentenza stessa sia annullata in accoglimento del ricorso per cassazione, diventa inammissibile, per sopravvenuta carenza di interesse, il ricorso per cassazione precedentemente proposto contro la sentenza che abbia rigettato la richiesta di revocazione.

NDR: in tal senso si veda Cass. 12/08/2000, n. 10759.

Cassazione civile, sezione prima, ordinanza del 27.6.2017, n. 15949

...omissis...

Fatti di causa

Con sentenza non definitiva depositata il 28 giugno 2006 la Corte d'appello di Bari, giudicando sul gravame proposto xxxx in contraddittorio con il fallimento della xxxxxx xxxxxxx

Avverso detta sentenza propose giudizio di revocazione I. s.p.a., quale procuratore di xxx e della Banca Intesa s.p.a., assumendo l'errore di fatto in cui sarebbe incorsa la

corte d'appello, per avere dichiarato la nullità di clausole contrattuali di un negozio mai stipulato tra le parti.

Con sentenza depositata il 22 settembre 2011, la Corte d'appello di Bari respinse la domanda di revocazione, precisando che, mentre si mostrava irrilevante l'eventuale errore sulla data in cui il contratto sarebbe stato stipulato, era comunque incontrovertibile che il giudice del gravame avesse esaminato un documento contrattuale, di cui aveva anche riprodotto in motivazione talune clausole.

I. xxxxx quale procuratore xxxxa., ha proposto ricorso per cassazione avverso la detta sentenza; non hanno spiegato difese le parti intimare.

Ragioni della decisione

Con l'unico motivo deduce xxxxxx di motivazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), avendo la corte d'appello, in maniera insufficiente e contraddittoria, ritenuto l'esistenza in atti di un contratto di apertura di credito mai sottoscritto tra le originarie parti del giudizio.

Il ricorso è inammissibile.

La medesima ricorrente, invero, ha dedotto in seno al ricorso che la sentenza non definitiva, pronunciata dalla Corte d'appello di Bari in data 28 giugno 2006 e oggetto dell'odierno giudizio di revocazione, è stata cassata, con rinvio alla medesima corte d'appello, da questa Suprema Corte (Cass. 31/05/2012, n. 8777).

Deve trovare allora applicazione il principio, già affermato da questa Corte, a tenore del quale, proposti contro la stessa sentenza sia il ricorso per revocazione che il ricorso per cassazione, qualora la sentenza stessa sia annullata in accoglimento del ricorso per cassazione, diventa inammissibile, per sopravvenuta carenza di interesse, il ricorso per cassazione precedentemente proposto contro la sentenza che abbia rigettato la richiesta di revocazione (Cass. 12/08/2000, n. 10759).

Nulla sulle spese, in difetto di attività difensiva delle parti intimare.

pqm

Dichiara inammissibile il ricorso. Nulla sulle spese.